



ORIGINALE

COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 12/2021

Del 28-04-2021

Oggetto

TASSA RIFIUTI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore **13:59**, presso la sede municipale, previa osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, il Commissario Straordinario Dr. Antonio Giovanni Ghiani, con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Serena Copersino, in virtù del potere conferitogli con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 16.04.2021, Repertorio n. 26 del 20.04.2021, ha assunto la seguente Deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Premesso che:

- il comma 651 della L. 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 158/1999;
- l'art. 8 del citato DPR 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla corrispondente attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi del comma 650 della L. 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare con un'autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza domestica e non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- ai sensi dei commi 662 – 663 della L. 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che il regolamento prevede che la tariffa è determinata in base a quella annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati,

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),

sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Richiamato l'art. 58-quinques del D.L. 124/2019 del 26/10/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019 del 19/12/2019, che cita testualmente: "*All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"*";

Visto il Piano Economico Finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2021, approvato in data odierna dal Consiglio Comunale, dal quale emergono costi complessivi per € 1.219.770,00, al netto del contributo MIUR pari a € 4.944,00, così ripartiti:

- costi fissi € 330.307,00
- costi variabili € 889.463,00

Considerato che per l'anno 2020 l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, che consentiva l'utilizzo delle tariffe applicate nell'anno 2019 da conguagliare con approvazione del PEF 2020, da effettuarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario definitivo per l'esercizio 2020, evidenziando un conguaglio in favore dell'utenza di € 83.490,66 e disponendo la restituzione in tre annualità, 2021/2023;

Dato atto che nella quantificazione finale del costo per l'anno 2021 si è valutata la possibilità di procedere al conguaglio derivante dall'anno precedente pari a € 83.490,66, in un'unica soluzione e ciò al fine di non ridurre eccessivamente la base di calcolo per l'anno successivo in considerazione, delle nuove regole ARERA che impongono un limite all'incremento della tariffa da richiedere agli utenti, fermo restando l'obbligo della copertura integrale del servizio;

Dato atto, conseguentemente che nel costo del PEF 2021 è contabilizzato l'intero conguaglio di € 83.490,66;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, in base al quale "*... il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*"

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi tenuto conto del numero delle utenze e conseguentemente delle quantità di rifiuti prodotti, è fissata nella misura dell'85% delle utenze domestiche e il restante 15% per le utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe Tari, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 4° e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Richiamato il comma 660, dell'articolo 1 della L. 147 del 2013 che prevede che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalle lettere da a) a e) del precedente comma 659, la cui copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Accertato che ai fini della determinazione della parte fissa delle tariffe TARI per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il Comune di Serramanna (comune con popolazione superiore a 5000 abitanti e ricadente nell'area geografica SUD in accordo con la suddivisione ISTAT) si applica il seguente coefficiente Ka:

Ka: coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche. E' un coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. Si riportano di seguito i valori da applicarsi nel Comune di Serramanna, come da tabella 1a dell'allegato 1 del DPR 158/1999

Num componenti nucleo familiare	Ka
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

Preso atto che ai fini della determinazione delle Tariffe TARI, articolate nella parte variabile delle utenze domestiche e nella parte variabile e parte fissa delle utenze non domestiche, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 come di seguito indicato (Comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti e ricadente nell'area geografica SUD in accordo con la suddivisione ISTAT):

Kb: coefficiente proporzionale di produttività per utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. E' un coefficiente di adattamento per l'attribuzione della quota variabile della tariffa. Si riporta di seguito estratto della tabella 2

dell'allegato 1 del DPR 158/1999, con l'indicazione nell'ultima colonna dei coefficienti che si intende applicare nel Comune di Serramanna:

Numero componenti nucleo familiare	Kb			Kb applicato
	Minimo	Medio	Massimo	
1	0,60	0,80	1,00	0,80
2	1,40	1,60	1,80	1,80
3	1,80	2,00	2,30	2,30
4	2,20	2,60	3,00	3,00
5	2,90	3,20	3,60	3,6
6 o più	3,40	3,70	4,10	4,10

Kc: coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Si riporta di seguito estratto della tabella 3a dell'allegato 1 del DPR 158/1999, con gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente; nell'ultima colonna sono indicati i coefficienti che si intende applicare nel Comune di Serramanna:

	Attività per comuni superiori a 5000 abitanti	KC		Kc applicato
		min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	0,450
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	0,330
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	0,360
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	0,630
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	0,350
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	0,409
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	1,010
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	0,850
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09	0,900
10	Ospedale	0,86	1,43	1,316
11	Uffici, agenzie	0,90	1,17	1,089
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,48	0,79	0,790
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	0,850
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	1,010

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	0,560
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	1,190
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	1,190
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	0,770
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	0,910
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	0,385
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	0,450
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	10,28	2,254
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,55	6,33	2,550
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	1,760
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	1,516
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	1,560
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	4,42	11,24	2,718
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	1,650
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	3,350
30	Discoteche, night club	0,77	1,91	0,770

Kd: coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno, per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Si riporta di seguito estratto della tabella 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, con gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente; nell'ultima colonna sono indicati i coefficienti che si intende applicare nel Comune di Serramanna:

	Attività per comuni superiori a 5000 abitanti	KD		Kd applicato
		min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50	4,000
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12	2,900
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90	3,200
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55	5,530
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,20	3,100
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04	3,633
7	Alberghi con ristorante	8,92	12,45	8,920
8	Alberghi senza ristorante	7,50	9,50	7,500

9	Case di cura e riposo	7,90	9,62	7,900
10	Ospedale	7,55	12,60	9,065
11	Uffici, agenzie	7,90	10,30	9,496
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	4,20	6,93	6,316
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,50	9,90	7,500
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22	8,880
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00	4,900
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69	10,450
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21	10,450
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11	6,800
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10	8,020
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25	3,189
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11	4,000
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	29,93	90,50	23,946
23	Mense, birrerie, hamburgerie	22,40	55,70	22,400
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76	17,995
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50	13,700
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55	13,770
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	38,93	98,90	31,158
28	Ipermercati di generi misti	14,53	23,98	14,530
29	Banchi di mercato generi alimentari	29,50	72,55	29,500
30	Discoteche, night club	6,80	16,80	6,800

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato D. Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, il quale stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, che prevede un successivo rinvio al 30 aprile 2021;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*;
- *la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, n. 159 del 20/11/2020 che conferma, per l'anno 2021, la misura del 5% il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale;*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanza-Tributi e Personale, D.ssa M. Dolores Fadda, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

DI DETERMINARE con riferimento all'esercizio finanziario 2021, le seguenti tariffe della TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche:

Tariffe di riferimento per le utenze domestiche					
		KA applicato Coeff di adattamento per superficie <i>(attribuzione p. fissa)</i>	KB applicato Coeff proporzionale di produttività <i>(attribuzione p. variabile)</i>	TARIFFA FISSA Euro*mq/anno	TARIFFA VARIABILE Euro / anno
	UN COMPONENTE	0,81	0,80	0,5095	89,93
	DUE COMPONENTI	0,94	1,80	0,5913	202,35
	TRE COMPONENTI	1,02	2,30	0,6417	285,56
	QUATTRO COMPONENTI	1,09	3,00	0,6857	337,26
	CINQUE COMPONENTI	1,10	3,60	0,6920	404,71
	SEI O PIU' COMPONENTI	1,06	4,10	0,6668	460,92

Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche					
TIPOLOGIA ATTIVITA'		KC applicato Coeff potenziale di produzione <i>(attribuzione p. fissa)</i>	KD applicato Coeff di produzione kg/m anno <i>(attribuzione p. variabile)</i>	TARIFFA FISSA Euro*mq/anno	TARIFFA VARIABILE Euro*mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,450	4,000	0,3979	1,0435
2	Cinematografi e teatri	0,330	2,900	0,2917	0,7565
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,360	3,200	0,3183	0,8348
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,630	5,530	0,5570	1,4427
5	Stabilimenti balneari	0,350	3,100	0,3094	0,8087
6	Esposizioni, autosaloni	0,409	3,633	0,3616	0,9478

7	Alberghi con ristorante	1,010	8,920	0,8930	2,3271
8	Alberghi senza ristorante	0,850	7,500	0,7515	1,9566
9	Case di cura e riposo	0,900	7,900	0,7958	2,0610
10	Ospedali	1,316	9,065	1,1636	2,3649
11	Uffici, agenzie	1,089	9,496	0,9629	2,4774
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,790	6,316	0,6985	1,6477
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,850	7,500	0,7515	1,9566
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,	1,010	8,880	0,8930	2,3167
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,560	4,900	0,4951	1,2783
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,190	10,450	1,0522	2,7262
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,190	10,450	1,0522	2,7663
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,770	6,800	0,6808	1,7740
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,910	8,020	0,8046	2,0923
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,385	3,189	0,3404	0,8319
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,450	4,000	0,3979	1,0435
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,254	23,946	1,9930	6,2472
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,550	22,400	2,2547	5,8439
24	Bar, caffè, pasticceria	1,760	17,995	1,5562	4,6947
25	Supermercato, pane e pasta,	1,516	13,700	1,3404	3,5741

	macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari				
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,560	13,770	1,3793	3,5924
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	2,718	31,158	2,4032	8,1288
28	Ipermercati di generi misti	1,650	14,530	1,4589	3,7907
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,350	29,500	2,9621	7,6962
30	Discoteche, night club	0,770	6,800	0,6808	1,7740

2. **DI QUANTIFICARE** in € 1.219.770,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

3. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI SERRAMANNA

Oggetto proposta di delibera:

TASSA RIFIUTI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Serramanna, 28.04.2021

IL RESPONSABILE

Dr.Ssa Maria Dolores FADDA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Serramanna, 28.04.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr.Ssa Maria Dolores FADDA

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. GHIANI ANTONIO GIOVANNI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).